

Codice A1614A

D.D. 14 novembre 2024, n. 885

**Regolamento (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Interventi non connessi alla superficie e/o agli animali e non soggetti al sistema SIGC. Disposizioni attuative specifiche in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per il bando di cui alla D.D. 851/A1614A/2023 del 13.11.2023 dell'Intervento SRG08 "SOSTEGNO AD AZIONI PILO**



**ATTO DD 885/A1614A/2024**

**DEL 14/11/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1614A - Foreste**

**OGGETTO:** Regolamento (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Interventi non connessi alla superficie e/o agli animali e non soggetti al sistema SIGC. Disposizioni attuative specifiche in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per il bando di cui alla D.D. 851/A1614A/2023 del 13.11.2023 dell'Intervento SRG08 "SOSTEGNO AD AZIONI PILOTA E DI COLLAUDO DELL'INNOVAZIONE".

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.;

visto il Regolamento (UE) n. 2021/2116 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. ;

visto il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, e s.m.i.;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni e s.m.i.;

visto il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

visto il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante norme relative ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;

visto il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 che disciplina le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.

vista la Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sue successive modifiche e integrazioni;

vista la Decisione di esecuzione C(2023) 6990 final che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

visto il vigente "Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte" in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027 approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 e s.m.i.;

considerato che successivamente alla data di adozione del CSR è stato possibile avviare l'approvazione e l'apertura di bandi per la presentazione di domande di sostegno ai sensi degli Interventi/sottointerventi/azioni in cui il CSR si articola.

Visto l'art. 1 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", così come modificato dall'art. 12 della legge regionale n. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della legge regionale n.

9/2007 e s.m.i., che prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

vista la D.G.R. n. 41-5776 del 23 aprile 2007 con cui la Giunta regionale ha approvato lo Statuto di ARPEA che, nella sua qualità di organismo pagatore è organismo incaricato di gestire e controllare le spese del FEASR, fondo comunitario gestito in forma concorrente, relativamente ai piani strategici della PAC e s.m.i.;

vista la D.G.R. 4 agosto 2016 n. 94-3832 "Autorizzazione alla stipula di accordi tra i Settori della Regione e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto dell'Agenzia approvato con D.G.R. 23.04.2007, n. 41 - 5775 e pertinenti disposizioni operative" e s.m.i.;

visto l'accordo sottoscritto tra l'organismo pagatore regionale Arpea e Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 26 (contitolari del trattamento) del Regolamento (UE) 679/2016, cd. G.D.P.R. e della D.G.R. n. 7282/2023 avente ad oggetto l' "Approvazione dello schema di accordo tra la Regione Piemonte e l'Arpea ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) 679/2016, relativamente ai trattamenti di dati personali in contitolarità, per il periodo 2023 – 2025";

richiamati il Manuale delle procedure, controlli e sanzioni degli interventi non SIGC del CSR 23-27 della Regione Piemonte, approvato con determinazione dell'ARPEA n. 71 del 05.03.2024 e il Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'Arpea approvato con Determinazione n. 351 del 10/12/2020.

richiamata la D.G.R. n. 17-6532 del 20/02/2023 che individua, ai sensi della l.r. 23/2008, l'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte nel Responsabile della Direzione Agricoltura e cibo, in coerenza con quanto previsto dall'art. 123 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e come riportato nella Sezione 7.1 del PSP in merito al sistema di governance;

Preso atto che i regolamenti che normano la Politica Agricola Comune 2023-2027, dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla futura PAC siano contenute nei Piani Strategici Nazionali e che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, imponendo, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale, assicurando, nel contempo, che le eventuali riduzioni e sanzioni applicate siano modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata;

visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i., recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;

visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 maggio 2023, n. 263980 recante "Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";

visto il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola”;

visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410727 recante modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116;

Preso atto che a livello nazionale la disciplina delle riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici è dettata dal Decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell’agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n. 93348, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 avente per oggetto “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027” e che entra in vigore il giorno successivo alla citata pubblicazione;

tenuto conto che tale decreto, all’art.15 stabilisce che:

- comma 1: ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell’intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo dell’operazione o di parte dell’operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell’operazione a cui si riferiscono gli impegni violati;
- comma 5: nel caso di interventi nazionali con elementi regionali e nel caso di interventi esclusivamente regionali, l’Autorità di gestione regionale può individuare altre percentuali di riduzione e può giungere sino all’esclusione;
- comma 6: i beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall’organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi.
- comma 8: relativamente agli interventi descritti al comma 5, per quanto di competenza, le Autorità di gestione regionali del PSP, sentiti i rispettivi Organismi Pagatori, individuano con propri provvedimenti:
  - a. le fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni;
  - b. i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell’Allegato 5;
  - c. i casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell’obiettivo dell’intervento e che comportano l’esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall’intervento stesso;
  - d. i casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata.

Vista la D.D. n. 357/A1700A del 13.05.2024 con cui l’Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte tra le altre cose:

- approva la Disciplina per l’individuazione e l’applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni dal pagamento;
- demanda alle Direzioni/Settori regionali l’adozione degli atti e dei provvedimenti specifici per gli

interventi/azioni del CSR 2023-2027 di propria competenza, in attuazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento.

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2023, n. 5-7303 avente per oggetto: Reg. (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027) di cui alla D.G.R. 17-6532 del 20.02.2023 e D.G.R. 29-7032 del 12.06.2023 - Approvazione degli indirizzi per l'attivazione del bando relativo all'intervento SRG08 "SOSTEGNO AD AZIONI PILOTA E DI COLLAUDO DELL'INNOVAZIONE". Spesa di Euro 6.000.000,00 di cui Euro 1.067.400,00 di quota regionale sul capitolo di spesa 219010 -Missione 16 - Programma 1601 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 – annualità 2024;

vista la DD 851/A1614A/2023 del 13/11/2023 avente per oggetto: Regolamento (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Approvazione ed apertura del Bando dell'Intervento SRG08 "Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione" in applicazione della D.G.R. n. 5-7303 del 31 luglio 2023. Ritenuto pertanto necessario approvare le disposizioni attuative specifiche in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per il bando di cui alla D.D. n. 851/A1614A/2023 del 13/11/2023 di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

attestato che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto non implica oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che il presente provvedimento risponde alla fattispecie "Criteri e modalità" ai fini della pubblicazione sul sito Amministrazione trasparente (ex art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013), in quanto potrà influenzare l'importo da concedere e proporre in liquidazione;

ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia altresì soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d. lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente" <http://trasparenza.regione.piemonte.it/criteri-e-modalita>;

dato atto che il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte".

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e

disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;

- la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024." contenente il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza";

*determina*

di approvare, nell'ambito del CSR 2023-2027 - Intervento SRG08 "SOSTEGNO AD AZIONI PILOTA E DI COLLAUDO DELL'INNOVAZIONE]" (D.D. n. 851/A1614A/2023 del 13/11/2023 ) ed in applicazione della D.D. n. 357/A1700A del 13.05.2024, le disposizioni attuative specifiche in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste)  
Firmato digitalmente da Enrico Gallo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ALLEGATO\_A\_SRG08.pdf

Allegato 

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**ALLEGATO A**  
**Intervento SRG08 Bando 1/2023 di cui alla**  
**D.D. 851/A1614A/2023 del 13.11.2023: disposizioni attuative specifiche in materia di**  
**riduzioni ed esclusioni dal pagamento**

**AMBITO DI APPLICAZIONE**

L'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, con la D.D. n. 357/A1700A del 13.05.2024:

- ha approvato la Disciplina per l'individuazione e l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni dal pagamento nell'ambito degli interventi di cui agli articoli da 73 a 78 oltre a interventi di cui all'art. 70 del regolamento (UE) n. 2021/2115, previsti dal PSP PAC 2023-2027 per l'Italia e declinati per la Regione Piemonte nel CSR 2023-2027, il cui pagamento non è erogato in funzione della superficie e/o in base agli animali e non è soggetto al sistema integrato di gestione e controllo di cui al reg. (UE) n. 2021/2116 e s.m.i.;
- ha demandato alle Direzioni/Settori regionali l'adozione degli atti e dei provvedimenti specifici per gli interventi/azioni del CSR 2023-2027 di propria competenza, in attuazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento.

In applicazione dell'art. 15 del DM n. 93348 del 26/02/2024 e dell'art.15 del D.lgs 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. nel presente documento viene definita la disciplina per:

- individuare le fattispecie di violazioni dei requisiti e degli impegni assunti da parte dei beneficiari per l'Intervento SRG08 Bando 1/2023 di cui alla D.D. 851/A1614A/2023 del 13.11.2023 dello sviluppo rurale, oggetto del sistema integrato di gestione e di controllo;
- applicare le relative sanzioni<sup>1</sup>.

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs 17 marzo 2003, n.42 e dell'art. 1 del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 non si applicano le sanzioni di cui al presente provvedimento nei seguenti casi:

- a. inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di un'altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b. riduzione non superiore a 100 euro<sup>2</sup>;
- c. inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116 riportate di seguito.

L'applicazione di riduzioni od esclusioni non incide sulla legalità e sulla correttezza dei pagamenti ai quali si applica.

---

<sup>1</sup> Le riduzioni del pagamento, le esclusioni dal pagamento e i recuperi da applicarsi ai fini del presente provvedimento sono anche denominati sanzioni.

<sup>2</sup> La soglia dei 100 € si intende riferita all'importo complessivamente cumulato per tutte le sanzioni, con riferimento ad uno specifico bando per il quale è stato trasmessa una domanda di sostegno e/o pagamento da parte del beneficiario.

## **CAUSE DI FORZA MAGGIORE O CIRCOSTANZE ECCEZIONALI**

Le sanzioni, comprese le revoche di cui al presente provvedimento, non si applicano se l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, conformemente all'art. 3 del reg. (UE) 2021/2116 che elenca i seguenti casi:

- a. una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda. Nel caso colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.
- b. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c. un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e. il decesso del beneficiario;
- f. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

In tal caso non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

## **AMMISSIBILITÀ' DEL BENEFICIARIO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ'**

### ***a) condizioni di ammissibilità***

I criteri e le condizioni di ammissibilità dei beneficiari e degli investimenti/operazioni sono definiti nei paragrafi Finalità e obiettivi del Bando 1/2023, Beneficiario del sostegno, Termini per la conclusione delle attività e la rendicontazione delle spese.

### **b) base giuridica**

Ai fini e per gli effetti dell'articolo 11 del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e dell'art. 11 del DM n. 93348 del 26/02/2024, il sostegno richiesto per l'intervento SRG08 è rifiutato (ossia non concesso fin dall'inizio) o revocato (ed eventualmente recuperato qualora già liquidato) integralmente se viene accertato in via definitiva il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, fatte salve le cause di forza maggiore o gli eventi eccezionali.

## **IMPEGNI**

### **a) descrizione**

Si tratta degli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno richiesto in sede di domanda.

Gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione e possono essere distinti in essenziali e accessori:

- sono essenziali quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare; il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la

decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati;

- sono accessori quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente; il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno secondo il calcolo esposto di seguito e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

### **Impegni essenziali**

Sono impegni essenziali:

- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;
- presentare la Progettazione di dettaglio entro i termini stabiliti dal bando 1/2023 sulla SRG08
- esclusivamente per la tipologia SRG8\_4 presentare domanda di variante della pratica entro i termini stabiliti dal bando 1/2023 sulla SRG08;
- mantenere la destinazione d'uso, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati per 5 anni, a partire dalla data di liquidazione del saldo; il mancato rispetto di questo impegno comporta la restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti;
- unicamente per i soggetti che intendono acquisire le certificazioni di cui ai criteri di priorità n. 15, 16, 17, 18 di impegnarsi ad adottare tali certificazioni: di Catena di Custodia (COC), di Gestione Forestale Sostenibile (GFS), di qualità del legno, dei combustibili legnosi (ISO 17225), impronta di carbonio, sostenibilità ambientale, di qualità di prodotto derivante dall'applicazione di un disciplinare e a trasmetterla/e alla Regione Piemonte utilizzando il servizio on-line del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) "Sviluppo Rurale 2023-2027" contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento. Il mancato rispetto di questo impegno comporta la decadenza totale dal contributo da parte del singolo partecipante ed eventualmente la decadenza totale dell'intera domanda di sostegno qualora essa non raggiunga più il punteggio minimo di finanziabilità in base alle risorse disponibili;
- solo per i soggetti che dichiarano di essere dotati di certificazioni o di impegnarsi ad adottarle nei tempi e modi stabiliti dalle norme di attuazione per il presente intervento - ai fini dei criteri di selezione - di mantenere tale requisito per tutto il periodo di durata del progetto di fattibilità e della progettazione di dettaglio. Il mancato rispetto di questo impegno comporta la decadenza totale dal contributo da parte del singolo partecipante ed eventualmente la decadenza totale dell'intera domanda di sostegno qualora essa non raggiunga più il punteggio minimo di finanziabilità in base alle risorse disponibili;

### **Impegni accessori**

Sono impegni accessori i seguenti previsti al paragrafo "Impegni – Impegni accessori" del Bando 1/2023 dell'Intervento SRG08 di cui alla D.D. 851/A1614A/2023 del 13.11.2023:

- aggiornare, in caso di variazioni, il Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte secondo quanto previsto dal Bando 1/2023 e in particolare l'IBAN relativo al proprio conto corrente,
- informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'allegato 2 e secondo quanto previsto al sito web "Targhe e cartelli" della Regione Piemonte <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/targhe-cartelli-informativi-sviluppo-rurale-piemonte-2023-2027>,
- realizzare gli interventi in modo conforme al progetto approvato con l'ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici previsti;
- rendicontare gli investimenti entro il 31/12/2026 per gli interventi della tipologia 1 ed entro il 31.12.2028 per gli interventi delle tipologie 2, 3 e 4, fatte salve le eventuali proroghe.

E' inoltre impegno accessorio il seguente, previsto dal CSR - Paragrafo 6.42 "SRG08 – SOSTEGNO AD AZIONI PILOTA E DI COLLAUDO DELL'INNOVAZIONE" – Sezione 6:

- IM01 Diffondere i progetti e i risultati realizzati mediante appositi archivi istituzionali informatizzati e/o piattaforme web regionali, nazionali ed europee.

## **b) elementi di controllo per impegni essenziali e accessori**

Gli elementi di controllo sono gli aspetti o i documenti da esaminare per verificare il rispetto di un determinato impegno.

Ogni elemento di controllo va attribuito ad una delle 2 modalità di controllo: documentale o visivo.

Il D.M. n°0410727 del 04/08/2023, prevede:

-all'art. 3, comma 2, che, nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di sostegno, vengano verificati gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'intervento per cui si chiede il sostegno

- all'art. 3, comma 3, che, nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento, vengano verificati il rispetto degli impegni assunti e il rispetto degli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale e/o nazionale e/o dal PSP, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori.

-all'art.6, che i controlli in loco verifichino che le operazioni siano attuate in conformità delle norme applicabili e coprano tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento del sopralluogo e che non hanno formato, se del caso, oggetto dei controlli amministrativi.

## **c) inadempienze, violazioni, infrazioni per ogni impegno e gruppi di impegni per impegni essenziali ed accessori**

Consistono nelle irregolarità, cioè nella violazione degli impegni o dei gruppi di impegni previsti, rilevate nel corso delle attività di controllo.

Il DM n. 93348 del 26/02/2024 ha mantenuto il concetto di "gruppi di impegni" definendoli come "l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei", riferiti allo stesso ambito e che, se si ritiene possano costituire una semplificazione, possono essere individuati nei provvedimenti applicativi.

#### **d) base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione/revoca per impegni essenziali e accessori**

- Art. 15 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i.: “Violazione degli impegni dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali”

- Art. 15 del DM n. 93348 del 26/02/2024 “Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali”.

#### **e) azioni correttive per impegni essenziali ed accessori**

Ai sensi dell'art. 15 del DM n. 93348 del 26/02/2024 è possibile individuare inosservanze di lieve entità che non pregiudicano il raggiungimento delle finalità generali dell'intervento/sottointerventi/azione e a cui il beneficiario può porre rimedio entro un periodo massimo di 3 mesi, durante i quali l'applicazione della sanzione è sospesa.

L'osservanza e l'esecuzione pratica dell'azione correttiva assegnata (AZ) comporta l'annullamento della sanzione.

#### **RIDUZIONI-ESCLUSIONI PREVISTE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 6 DEL DM N° 93348 del 26/02/2024**

I beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi.

La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

#### **INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/ INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ESSENZIALI**

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

#### **INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/ INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI**

L'articolo 15, comma 1, (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali) del DM n. 93348 del 26/02/2024 stabilisce che per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dell'operazione o di parte dell'operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell'operazione a cui si riferiscono gli impegni violati.

Per importo complessivo si intende il montante dei pagamenti relativi agli investimenti interessati dalla violazione.

Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori, occorre quantificarne il livello secondo le seguenti modalità.

## 1) Individuazione indici di verifica: gravità, entità e durata

Il comma 2 del sopracitato articolo 15 stabilisce che “Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell’Allegato 5, tenendo conto anche della reiterazione”.

I 3 indici di verifica -gravità, entità e durata - sono così definiti dall’art. 2 “Definizioni” del DM n. 93348 del 26/02/2024:

**-Gravità:** parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell’inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione.

**-Portata o Entità:** parametro determinato tenendo conto in particolare dell’impatto dell’inosservanza stessa, che può essere limitato all’azienda oppure più ampio.

**-Durata o persistenza:** parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto o dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli.

Una volta accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i seguenti punteggi: basso=1 punto, medio=3 punti, alto=5 punti.

Ai sensi dell’art.15, comma 3, del DM n. 93348, nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previste dal CSR, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo.

Il parametro della durata è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

La percentuale di riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento, del 10 per cento e può giungere sino all’esclusione.

## 2) Compilazione della matrice livello di infrazione dell’impegno o dei gruppi di impegni.

Per ogni impegno, è necessario fissare un triplice livello di infrazione riscontrabile, indicando i corrispondenti parametri di valutazione della gravità, entità e durata (Indici di verifica):

<b>Livello di infrazione dell’impegno o di gruppo di impegni</b>	<b>Gravità</b>	<b>Entità</b>	<b>Durata</b>
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata, qualora per ciascun gruppo di impegni si sia rilevata la violazione di più d’un impegno, per ottenere un unico punteggio, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05)

## 3) Calcolo della % di riduzione

La modalità di calcolo di cui al punto precedente, viene ripetuta per ogni impegno violato.

Nell’ambito di un dato gruppo di impegni, qualora ci sia più d’un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell’impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene

confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente.

<b>Punteggio</b>	<b>Percentuale di riduzione</b>
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 5,00$	5%
$X \geq 5,00$	10%

## **INADEMPIENZA GRAVE E RIPETIZIONE**

Una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo.

In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente.

Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

La ripetizione è considerata tale:

- aggiornare, in caso di variazioni, il Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte secondo quanto previsto dal Bando 1/2023 e in particolare l'IBAN relativo al proprio conto corrente: la ripetizione consiste nel non ottemperamento dell'obbligo entro il termine di sospensione del sostegno;
- informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'allegato 2 e secondo quanto previsto al sito web "Targhe e cartelli" della Regione Piemonte <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/targhe-cartelli-informativi-sviluppo-rurale-piemonte-2023-2027>: la ripetizione consiste nel non ottemperamento dell'obbligo entro il termine di sospensione del sostegno;
- realizzare gli interventi in modo conforme al progetto approvato con l'ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici previsti: non si rientra nella casistica della ripetizione;
- rendicontare gli investimenti entro il 31/12/2026 per gli interventi della tipologia 1 ed entro il 31.12.2028 per gli interventi delle tipologie 2, 3 e 4, fatte salve le eventuali proroghe: la ripetizione coincide con il ritardo;
- Diffondere i progetti e i risultati realizzati mediante appositi archivi istituzionali informatizzati e/o piattaforme web regionali, nazionali ed europee: la ripetizione consiste nel non ottemperamento dell'obbligo entro il termine di sospensione del sostegno;

## **FALSE PROVE E OMISSIONI INTENZIONALI**

Sono previste dall'art. 14, comma 3 del DM 93348 del 26.02.2024. Se viene accertato che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno o ha omesso per negligenza di fornire informazioni necessarie, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per l'azione/intervento interessato. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

## **RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE SUGLI APPALTI PUBBLICI**

Relativamente agli interventi che prevedono beneficiari del sostegno che sono soggetti al rispetto delle norme in materia di Contratti pubblici, nel caso di inadempienze, la sanzione da applicare al trasgressore deve essere determinata sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 10255 del 22 ottobre 2018, recante criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della Decisione C (2019) 3452 final del 14 maggio 2019.

Con riferimento a quanto normato dal citato D.M. 10255, le Autorità di Gestione e gli Organismi Pagatori adottano con propri provvedimenti le check list di controllo e il relativo quadro sanzionatorio, ai quali è necessario fare riferimento per applicare le riduzioni previste in caso di irregolarità riscontrate sulle procedure relative al Codice dei Contratti.

## **RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 paragrafo 1 lettera e) del reg. (UE) 2116/2021 e art. 30 del reg. (UE) 128 del 2022 in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Si rimanda a quanto previsto dall'Organismo Pagatore Arpea, in funzione anche di quanto riportato nell'allegato n. 1 del reg. (UE) 127 del 7 dicembre 2021.

## **APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI**

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale.

## **INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/ INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI**

Si riportano di seguito le modalità per la determinazione del livello di infrazione per mancato rispetto degli impegni individuati per l'intervento SRG08 del Bando 1/2023 e per la determinazione della percentuale di riduzione.

### **Impegno 1**

**aggiornare , in caso di variazioni, il Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte secondo quanto previsto dal Bando 1/2023 e in particolare l'IBAN relativo al proprio conto corrente**

Tipo di controllo: documentale

Nota: parametri pertinenti sono la gravità e l'entità.

Per gravità si intende il non aver provveduto all'aggiornamento del fascicolo aziendale presente nell'anagrafe agricola del Piemonte secondo quanto previsto dal Bando 1/2023.

Per entità si intende la percentuale di partner che, al momento del controllo, risultano non essere in regola con l'uno o l'altro dei due impegni.

Ai sensi dell'art.15, comma 3, del DM n. 93348, nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previste dal CSR, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo.

Tabella applicabile per la determinazione del punteggio

<b>Livello di infrazione dell'impegno o di gruppo di impegni</b>	<b>Gravità</b>	<b>Entità</b>
Basso (1)		
Medio (3)		
Alto (5)	Ai sensi dell'art.15, comma 3, del DM n. 93348, nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previste dal CSR, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo.	

Calcolo della percentuale di riduzione

<b>Punteggio</b>	<b>Percentuale di riduzione</b>
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 5,00$	5%
$X \geq 5,00$	10%

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario:

Sì, da effettuarsi entro 30 giorni dalla rilevazione dell'inadempienza. Durante tale periodo si attiva la sospensione del sostegno.

## Impegno 2

informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'allegato 2 e secondo quanto previsto al sito web "Targhe e cartelli" della Regione Piemonte

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/targhe-cartelli-informativi-sviluppo-rurale-piemonte-2023-2027>,

Tipo di controllo : visivo e documentale

Nota: parametri pertinenti sono la gravità, l'entità e la durata

Per gravità si intende la non presenza degli elementi informativi e la loro mancata realizzazione secondo le specifiche indicate

Per Entità si intende la percentuale di partner che non ottemperano all'impegno

Per durata si intende un ritardo di giorni di calendario dal termine previsto dal Bando per la presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Ai sensi dell'art.15, comma 3, del DM n. 93348, nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previste dal CSR, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo.

Tabella applicabile per la determinazione del punteggio medio:

<b>Livello di infrazione dell'impegno o di gruppo di impegni</b>	<b>Gravità</b>	<b>Entità</b>	<b>Durata</b>
Basso (1)			ritardo < 15 giorni dal termine previsto dal Bando per la presentazione della domanda di pagamento
Medio (3)			ritardo ≥ 15 e < 30 giorni dal termine previsto dal Bando per la presentazione della domanda di pagamento
Alto (5)	Ai sensi dell'art.15, comma 3, del DM n. 93348, nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previste dal CSR, i parametri	Ai sensi dell'art.15, comma 3, del DM n. 93348, nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previste dal CSR, i parametri	ritardo ≥ 30 giorni dal termine previsto dal Bando per la presentazione della domanda di pagamento

razioni di investimenti di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo.

e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo.

Calcolo della percentuale di riduzione

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 5,00$	5%
$X \geq 5,00$	10%

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario:

Sì, da effettuarsi entro 30 giorni dalla rilevazione dell'inadempienza. Durante tale periodo si attiva la sospensione del sostegno.

**Impegno 3**

**realizzare gli interventi in modo conforme al progetto approvato con l'ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici previsti**

Tipo di controllo : visivo e documentale

Nota: data la natura degli impegni, l'unico parametro pertinente è la gravità

Per gravità si intende la difformità di realizzazione degli interventi rispetto al progetto approvato con l'ammissione al sostegno

Ai sensi dell'art.15, comma 3, del DM n. 93348, nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previste dal CSR, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo.

Tabella applicabile per la determinazione del punteggio:

**Livello di infrazione dell'impegno o di gruppo di impegni**

**Gravità**

Alto (5)

Calcolo della percentuale di riduzione

Punteggio	Percentuale di riduzione
$X \geq 5,00$	10%

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario:

No

## Impegno 4

**rendicontare gli investimenti entro il 31/12/2026 per gli interventi della tipologia 1 ed entro il 31.12.2028 per gli interventi delle tipologie 2, 3 e 4, fatte salve le eventuali proroghe.**

Tipo di controllo: documentale ed eventualmente visivo con sopralluogo

Nota: parametri pertinenti sono la gravità, l'entità e la durata

Per gravità si intende la mancata presentazione di tutta la documentazione prevista dal Bando per la rendicontazione della domanda di saldo.

Per entità si intende il valore del contributo pubblico.

Per durata si intende il ritardo, in termini di giorni di calendario, intercorrente tra la data effettiva di presentazione della domanda di pagamento del saldo e la data termine per la conclusione e la rendicontazione degli interventi prevista dal Bando

Determinazione della percentuale di riduzione:

<b>Livello di infrazione dell'impegno o di gruppo di impegni</b>	<b>Gravità</b>	<b>Entità</b>	<b>Durata</b>
Basso (1)			ritardo $\leq$ 30 giorni di calendario dalla data termine per la conclusione e la rendicontazione degli interventi prevista dal bando.
Medio (3)			ritardo $>$ 30 e $\leq$ 90 giorni di calendario dalla data termine per la conclusione e la rendicontazione degli interventi prevista dal bando.
Alto (5)	Ai sensi dell'art.15, comma 3, del DM n. 93348, nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, la stabilità delle operazioni previste dal CSR, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo.	Ai sensi dell'art.15, comma 3, del DM n. 93348, nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, la stabilità delle operazioni previste dal CSR, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo.	ritardo $>$ 90 e $\leq$ 180 giorni di calendario dalla data termine per la conclusione e la rendicontazione degli interventi prevista dal bando.

e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo.

Determinazione della percentuale di riduzione:

<b>Punteggio</b>	<b>Percentuale di riduzione</b>
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 5,00$	5%
$X \geq 5,00$	10%

La presentazione della domanda di saldo presentata dopo 180 giorni di calendario dalla data termine per la conclusione e la rendicontazione degli interventi prevista dal bando, comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno.

**Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario:** No

**impegno 5**

**Diffondere i progetti e i risultati realizzati mediante appositi archivi istituzionali informatizzati e/o piattaforme web regionali, nazionali ed europee.**

Tipo di controllo : visivo e documentale

Nota: parametri pertinenti sono la gravità, l'entità e la durata

Per gravità si intende la diffusione dei progetti su archivi istituzionali informatizzati e/o piattaforme web regionali, nazionali ed europee.

Per Entità si intende il valore del contributo pubblico

Per durata si intende un ritardo di giorni di calendario dal termine previsto dal Bando per la presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Ai sensi dell'art.15, comma 3, del DM n. 93348, nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previste dal CSR, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo.

Tabella applicabile per la determinazione del punteggio medio:

<b>Livello di infrazione dell'impegno o di gruppo di impegni</b>	<b>Gravità</b>	<b>Entità</b>	<b>Durata</b>
--	----------------	---------------	---------------

Basso (1)		ritardo < 15 giorni dal termine previsto dal Bando per la presentazione della domanda di pagamento
Medio (3)		ritardo ≥ 15 e < 30 giorni dal termine previsto dal Bando per la presentazione della domanda di pagamento
Alto (5)	<p>Ai sensi dell'art.15, comma 3, del DM n. 93348, nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, la stabilità delle operazioni previste dal CSR, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo.</p> <p>Ai sensi dell'art.15, comma 3, del DM n. 93348, nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, la stabilità delle operazioni previste dal CSR, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo.</p>	ritardo ≥ 30 giorni dal termine previsto dal Bando per la presentazione della domanda di pagamento

Calcolo della percentuale di riduzione

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 ≤ X < 3,00	3%
3,00 ≤ X < 5,00	5%
X ≥ 5,00	10%

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario:

Sì, da effettuarsi entro 30 giorni dalla rilevazione dell'inadempienza. Durante tale periodo si attiva la sospensione del sostegno.